



Regolamento per la segnalazione di illeciti e irregolarità: “whistleblowing”

In attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Riferimenti normativi

Legge n. 179 del 30/11/2017

D. lgs. n. 24 del 10/03/2023

Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis - UNESCO

Predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ing. Mara Nemela

Approvato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione
Deliberazione n. 04_a)/04.2023

Publicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito
www.dolomitiunesco.info

INDICE

1. Definizioni
2. Oggetto del Regolamento
3. Scopo e ambito di applicazione
4. Chi può segnalare
5. Tutela del segnalante
6. Oggetto della segnalazione
7. Contenuto e procedura di segnalazione
8. Segnalazioni anonime
9. Gestione delle segnalazioni
10. Responsabilità del Whistleblower
11. Trattamento dei dati personali
12. Conservazione degli atti
13. Norme di rinvio e finali
14. Entrata in vigore

1. Definizioni

Si intende:

- a) per whistleblower, il dipendente pubblico che segnala all'Autorità giudiziaria o comunque agli organi legittimati ad intervenire, condotte illecite, violazioni, irregolarità o abusi commessi ai danni dell'interesse pubblico a cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio o attività lavorativa;
- b) per whistleblowing, le procedure volte ad incentivare le segnalazioni ed al tempo stesso a tutelare il dipendente che segnala illeciti.

2. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la procedura di tutela del dipendente della Fondazione che, venuto a conoscenza, in ragione del suo rapporto di lavoro, di condotte illecite, reati, irregolarità ai danni dell'interesse pubblico, provveda alla loro segnalazione.

Scopi fondamentali sono:

1. evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio o attività lavorativa, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;
2. garantire la massima riservatezza e la completa protezione del whistleblower;
3. rimuovere i fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del whistleblowing.

Secondo quanto previsto dall'art.1 della Legge 179/2017 e dalle Linee guida dell'ANAC, la Fondazione, in quanto ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico, è tenuta a garantire la tutela e la protezione del soggetto che denuncia, mediante segnalazione, condotte illecite, reati o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro con la Fondazione.

La ratio dell'istituto del whistleblowing è quella di valorizzare l'etica e l'integrità della Pubblica Amministrazione.

La presente disciplina non si applica alle segnalazioni anonime

3. Scopo e ambito di applicazione

Fermo restando la facoltà prevista dall'ordinamento di presentare denuncia all'Autorità giudiziaria, ovvero all'ANAC, il presente Regolamento disciplina la procedura delle segnalazioni rivolte al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della Fondazione.

L'obiettivo perseguito dal presente Regolamento è quello di descrivere la procedura e regolamentare il processo di segnalazione di illeciti o irregolarità, fornendo al whistleblower chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela predisposte dalla Fondazione in conformità alle disposizioni normative. Il Regolamento pertanto è finalizzato a rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto.

4. Chi può segnalare

Le segnalazioni possono essere effettuate da:

- tutti i dipendenti della Fondazione, con qualsiasi tipologia e inquadramento contrattuale;
- tutti i collaboratori e consulenti esterni;
- tutti i soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività all'interno della Fondazione che, in ragione o in occasione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

5. Tutela del segnalante

Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità. I dati relativi all'identità del segnalante vengono inviati al RPCT per gli adempimenti di competenza. La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alle norme dettate in materia. L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, nemmeno nel corso di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, ogniqualvolta la contestazione di addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori, rispetto alla segnalazione. Nella sola ipotesi in cui la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare, si basi in tutto o in parte sulla segnalazione del dipendente, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di quest'ultimo, solo se ciò sia assolutamente indispensabile per la propria difesa, previa espressa autorizzazione del RPCT.

Il dipendente che segnala condotte illecite non può essere assoggettato a procedimento disciplinare o subire comunque conseguenze pregiudizievoli alle proprie condizioni di lavoro in ragione e/o in collegamento anche indiretto con tale segnalazione.

Nei confronti del Whistleblower, inoltre, non è consentita in ogni caso alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla sua segnalazione.

Quando una o più informazioni contenute nella segnalazione, che risultino significative ai fini della configurazione della fattispecie di illecito, siano riconosciute false, non fondate o inveritiere, nonché rese con colpa o dolo, da una sentenza di condanna, anche non definitiva, per calunnia o diffamazione, pronunciata in sede penale ovvero alternativamente in sede di responsabilità civile ex art. 2043 c.c., le condizioni di tutela di cui al presente Regolamento cessano e divengono inapplicabili. La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

6. Oggetto della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire alla Fondazione di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie e non deve essere fondata su meri sospetti o voci.

L'oggetto della segnalazione riguarda azioni, comportamenti, atti od omissioni conosciute dal segnalante in ragione del proprio rapporto di lavoro o di collaborazione con la Fondazione, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente.

Costituiscono condotte illecite:

- gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- le azioni riconducibili all'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale;
- la violazione del Codice di comportamento e del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Fondazione nella misura in cui sia riscontrabile un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- la violazione delle disposizioni definite dallo Statuto e dai Regolamenti interni della Fondazione nella misura in cui costituiscano indizio sintomatico di mal funzionamento della Fondazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite (es. sprechi, nepotismo, mancato rispetto di tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazioni delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, mancato rispetto delle disposizioni di servizio, azioni suscettibili di creare un danno all'immagine della Fondazione e dei suoi Soci, accesso indebito ai sistemi informativi, utilizzo improprio di istituti a tutela del dipendente quali malattia, premessi ex l. 104, congedi, permessi sindacali, irregolarità e utilizzo improprio del potere discrezionale nell'ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici, rapporti e frequentazioni inopportune tra dipendenti e soggetti esterni per il raggiungimento di fini privati mediante l'abuso della posizione pubblica attribuita, erronea classificazione in bilancio di spese e/o mancato accantonamento di fondi, autorizzazione e liquidazione indebita di spese relative al personale)
- le azioni che possono cagionare danni patrimoniali, intesi anche come danno all'immagine e alla reputazione della Fondazione.

La segnalazione non può riguardare atti e/o fatti riferiti al segnalante da terzi, situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.

7. Contenuto e procedura di segnalazione

Nel recepire le disposizioni del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, in vigore dal 15 luglio 2023, la Fondazione istituisce il canale di segnalazione interno esclusivo in grado di garantire il massimo livello di riservatezza del segnalante con l'attivazione di un sistema di ricezione e gestione delle segnalazioni attraverso una piattaforma informatica dedicata.

Vi sono tre canali di segnalazione: interna, esterna e per pubblica divulgazione.

a) Canale interno (nell'ambito del contesto lavorativo)

Le segnalazioni devono essere presentate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, unico ricevente le segnalazioni attraverso il canale di segnalazione gestito da una piattaforma dedicata e conforme ai parametri normativi di riservatezza, accessibile dal link pubblicato sul sito web della Fondazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

La segnalazione avverrà compilando in modo completo i quesiti proposti dalla piattaforma e riportando tutti gli elementi utili a consentire l'istruttoria procedimentale di accertamento e riscontro della fondatezza della segnalazione.

A tal fine, la segnalazione dovrà contenere, ove possibile, le seguenti informazioni:

- identità del soggetto segnalante;
- una chiara, dettagliata e completa descrizione dei presunti fatti illeciti;

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati;
- le generalità (o altri elementi quali la qualifica, il ruolo o l'ufficio di appartenenza) dei soggetti coinvolti, nonché l'indicazione dell'Amministrazione interessata e dell'Ufficio a cui la condotta, l'atto o il fatto può essere comunque riferito;
- le generalità di altri soggetti eventualmente coinvolti e/o che possono fornire informazioni, anche sommarie, sulle circostanze segnalate;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza e la sussistenza dell'illecito segnalato.

In caso di motivata impossibilità ad accedere al sistema informatizzato, le segnalazioni potranno essere inviate a mezzo posta all'indirizzo della sede della Fondazione pubblicato sul sito web istituzionale della stessa, in doppia busta sigillata indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

b) Canale esterno

Il canale esterno prevede che la segnalazione sia inviata direttamente all'ANAC o all'autorità giudiziaria, è possibile ricorrere alla segnalazione attraverso il canale esterno, inoltrando la segnalazione all'ANAC o all'autorità giudiziaria attraverso i sistemi da esse predisposti, qualora si presenti uno o più dei seguenti casi:

- qualora non sia attivo il canale interno di segnalazione o lo stesso non sia conforme alla Legge;
- laddove, effettuata la segnalazione interna, questa non abbia avuto seguito;
- laddove ci sia l'effettivo timore che la segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;
- laddove la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- laddove la segnalazione riguardi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

c) Pubblica divulgazione (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone)

Il terzo canale di segnalazione è quello attraverso la pubblica divulgazione, che può essere intrapresa se il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato tempestivo riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione o quanto il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Inoltre, è possibile effettuare una segnalazione per pubblica divulgazione quando la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

8. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal precedente art. 6, verranno trattate dal RPCT alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

9. Gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni pervenute vengono prese in carico dal RPCT il quale, anche in collaborazione con la struttura interna che si occupa di anticorruzione e trasparenza amministrativa, rilascia alla persona segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** dalla data di ricezione e avvia l'istruttoria.

Il RPCT pone in essere gli atti necessari alla verifica dell'ammissibilità della segnalazione ricevuta e verifica la sussistenza dei requisiti essenziali. Se necessario, chiede chiarimenti e/o integrazioni al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele, mantenendo le interlocuzioni con il segnalante.

Il RPCT può coinvolgere il Consiglio di Amministrazione nell'iter istruttorio, avendo cura di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

Il RPCT, in caso di evidente e manifesta infondatezza della segnalazione, archivia il procedimento.

In caso contrario, inoltra la segnalazione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, ovvero all'ANAC, qualora sia quest'ultima ad avere poteri sanzionatori, indicando che si tratta di whistleblowing. L'organo ricevente da quel momento è responsabile delle azioni conseguenti.

Oltre a ciò dovranno essere assunte dagli organi competenti eventuali determinazioni necessarie, al fine di eliminare o limitare l'eventuale danno ed altresì a porre in essere i provvedimenti ritenuti più opportuni per la corretta operatività

della Fondazione. Il RPCT comunica al segnalante **entro tre mesi** dalla comunicazione di ricezione della segnalazione, le risultanze della stessa e gli eventuali atti e attività conseguenti.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Fondazione.

Il RPCT:

- assicura la tracciabilità della attività svolte e fornisce informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.
- può utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell'amministrazione e predisporre le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione.
- rende conto, con le modalità stabilite dalla Fondazione nel PTPCT, del numero di segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento garantendo la riservatezza dei segnalanti e dei segnalati.

10. Responsabilità del Whistleblower

Il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, ai sensi del codice penale e degli art. 2043 e 2059 del Codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso dell'istituto oggetto del presente Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

11. Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali viene effettuato a norma del regolamento (U) 2016/679, del d.lgs. 196/2003 e del d.lgs. 51/2018.

12. Conservazione degli atti

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

13. Norme di rinvio e finali

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni dello Statuto della Fondazione, del Codice Civile e delle leggi in materia.

Laddove in questo documento, unicamente a scopo di semplificazione, venga usato il genere maschile, la forma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone a cui il Codice si rivolge, senza alcuna discriminazione di genere.

14. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovrà essere pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione amministrazione trasparente.